REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

Art. 16

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

Le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Versione in vigore dal 20 luglio 2017, non più in vigore dal 20 agosto 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Estremi	Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-112-2017/art-16-fondo-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-delle-imprese-sociali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it